

VIVA SERVIZI SpA - ANCONA

CONTRATTO appalto “Fornitura di una infrastruttura hardware e software comprensiva di servizi di migrazione e gestione dei sistemi e cloud housing (colocation)” (Codice CIG n. 9499276A88).

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A., con deliberazione n. 74 del 08.11.2022, ha approvato il Capitolato Tecnico relativo alla “Fornitura di una infrastruttura hardware e software comprensiva di servizi di migrazione e gestione dei sistemi e cloud housing (colocation)”, datato novembre 2022, dell’importo complessivo presunto a base di gara pari a € 5.300.000,00 oltre IVA, di cui € 5.295.000,00 per la fornitura e i servizi ed € 5.000,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A con la medesima deliberazione n. 74 del 08.11.2022, ha indetto una procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi;
- il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento deliberativo n. 12/2023, hanno provveduto, in apposite sedute pubbliche e riservate, all’espletamento della procedura aperta come stabilito nel relativo Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;
- il Direttore Generale, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 293/2009 e n. 115/2011, con determinazione del 20.04.2023 (prot. n. 10998 del 21.04.2023), ha approvato la “Proposta di Aggiudicazione” formulata dal Seggio di Gara in data 03.04.2023, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e ha conseguentemente

aggiudicato l'appalto di che trattasi al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti tra la Società Telecom Italia Spa con sede in Milano – via Gaetano Negri n. 1 – mandataria - in avvalimento dei requisiti della Società Noovle Spa Società Benefit con sede legale in Milano – via Gaetano Negri n. 1 - e Eurolab Srl di Fermo - via Ete Palazzina 25 e Consorzio Var Group di Empoli (FI) – Via Piovola n. 138, – mandanti -, per l'importo complessivo di € 5.008.775,00 (euro cinquemilioniottomilasettecentosettantacinque/00) oltre IVA, di cui € 5.003.775,00 per la fornitura ed i servizi, derivante dal ribasso percentuale del 5,50% sull'importo posto a base di gara di € 5.295.000,00, ed € 5.000,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso;

- la Società Telecom Italia Spa di Milano ha prodotto in sede di gara dichiarazione di avvalimento dei requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi della Società Noovle Spa Società Benefit di Milano con riferimento alla messa a disposizione del Data Center di Rozzano (MI) viale Toscana 3 e del Data Center di Acilia (RM) via di Macchia Palocco 223/243;
- la Società Telecom Italia Spa di Milano ha presentato in sede di gara il contratto di avvalimento sottoscritto in data 31.01.2023 con la Società Noovle Spa Società Benefit di Milano;
- il Consorzio Var Group di Empoli (FI) – mandante -, ha inviato note con la quale:
 - ✓ ha confermato quanto già dichiarato in sede di gara relativamente all'esecuzione del servizio da parte delle consorziate Apra Spa, WSS

Italia Srl, Leonet4cluod Srl, Technology Consulting Srl e Var4You Srl;

✓ le imprese consorziate sopra indicate hanno accettato di procedere all'esecuzione dei servizi di che trattasi;

- la Società Telecom Italia Spa di Milano - mandataria - in avvalimento dei requisiti della Società Noovle Spa Società Benefit di Milano – la Società Eurolab Srl di Fermo e il Consorzio Var Group di Empoli (FI) – mandanti – hanno trasmesso scrittura privata “Raggruppamento Temporaneo di Imprese”, in conformità a quanto previsto all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sottoscritta in data 04/08 maggio 2023 avanti il Notaio dott.ssa Sandra de Franchis di Roma – Registrato il 09.05.2023 al n. 15176 serie 1T Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma;
- la scrittura privata sopra indicata contiene, tra l’altro, l’indicazione delle quote di esecuzione del servizio di che trattasi come segue:
 - Telecom Italia Spa di Milano 41,40%;
 - Eurolab Srl di Fermo 40,97%;
 - Consorzio Var Group di Empoli (FI) 17,63%;
- la Società Telecom Italia Spa di Milano - mandataria - la Società Eurolab Srl di Fermo e il Consorzio Var Group di Empoli (FI) – mandanti - sono in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto;
- la Società Telecom Italia Spa di Milano – mandataria –, la Società Eurolab Srl di Fermo e il Consorzio Var Group di Empoli (FI) – mandanti – hanno presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed agli altri aspetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M.

11.05.1991, n. 187;

- l'informazione antimafia, richiesta tramite BDNA, non è pervenuta per cui si procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/11 e smi.;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

Viva Servizi SpA di Ancona, con sede legale in Via del Commercio n. 29 (C.F. e P.IVA n. 02191980420), di seguito più brevemente indicata con la dizione "Viva Servizi", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Moreno Clementi, [REDACTED], che agisce in nome e per conto della stessa in virtù di apposita procura notarile conferita in data 12.09.2019 e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 08.11.2022,

E

la Società Telecom Italia Spa con sede in Milano – via G. Negri n. 1 - (C.F. e P.IVA n. 00488410010), in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito in data 04/08 maggio 2023 (atto Notaio dott.ssa Sandra de Franchis di Roma – Registrato in Roma il 09.05.2023 al n. 15476 - serie 1T) con la Società Eurolab Srl di Fermo e il Consorzio Var Group di Empoli (FI) di seguito più brevemente indicata con la dizione "Società", rappresentata dall'ing. Stefano Cinquini, [REDACTED] il [REDACTED] – [REDACTED] in qualità di Procuratore, il quale agisce in nome per conto dello stessa, giusta procura notarile conferita in data 07.07.2020– Notaio dott.ssa Sandra de Franchis di Roma - Registrato in Roma il 10.07.2020 al n. 18701 - serie 1T) che pertanto

si obbliga nella più piena e valida forma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Viva Servizi affida alla Società, che accetta, l'appalto relativo alla “Fornitura di una infrastruttura hardware e software comprensiva di servizi di migrazione e gestione dei sistemi e cloud housing (colocation)” – alle condizioni tutte specificate nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nel DUVRI, nel Disciplinare di Gara, nel Bando di Gara, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentata dal costituendo RTI in sede di gara, e che, con la sottoscrizione del presente contratto, si intendono sottoscritti per accettazione anch’essi.

Art. 3 – L’attività oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, installazione, configurazione e gestione per 5 (cinque) anni di una nuova infrastruttura informatica e dei relativi servizi, compresi il servizio di Cloud Housing (colocation) e di connettività per tutta la durata contrattuale, la migrazione e l’aggiornamento dei sistemi e dei servizi, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 – L’importo netto complessivo per l’appalto è fissato in € 5.008.775,00 (euro cinquemilioniottomilasettecentosettantacinque/00), di cui € 5.003.775,00 (euro cinquemilionitremilasettecentosettantacinque/00) per la fornitura e il servizio ed € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per gli oneri relativi alla sicurezza, determinato applicando i prezzi offerti in sede di gara (allegato 1).

Viva Servizi si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, commi 1, 2, e 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 5 – Il presente contratto decorre dalla data che verrà indicata nel “Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto”.

Tutte le attività di fornitura, installazione, configurazione, compresi il servizio di Cloud Housing (colocation) e di connettività, la migrazione e l'aggiornamento dei sistemi e dei servizi devono concludersi positivamente entro il 30 settembre 2023, così come meglio specificato all'art. 5 del Capitolato Tecnico.

Il contratto scadrà al termine del quinto anno a decorrere dalla data indicata nel verbale di collaudo finale con esito positivo.

Art. 6 – Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha costituito la prescritta cauzione di € 500.877,50 (euro cinquecentomilaottocentosettantasettemila/50), pari al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante polizza fidejussoria n. 01.000062375 rilasciata in data 10.05.2023 dalla Compagnia di Assicurazioni S2C Spa – Agenzia di Milano -, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del presente contratto, in conformità a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tale cauzione cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, così come previsto dal medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 7 – Si dà altresì atto che la Società ha prodotto apposita dichiarazione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Spa relativa alla sottoscrizione da parte della Società di apposita polizza “Master” n. 311 - 000006053, a garanzia della responsabilità civile verso terzi e prodotti in conseguenza dell'espletamento della propria attività. Il massimale RCT/RCO per ogni sinistro è pari a € 2.000.000,00.

Tale polizza avrà efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 8 - Si dà altresì atto che le Società facenti parti del RTC si impegnano, prima della consegna del servizio, a presentare apposite polizze di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei danni causati durante l'esecuzione delle attività svolte dalle Società stesse, nonché con riferimento ai Data Center di Rozzano (MI) e Acilia (RM) a presentare apposite polizze All Risk incendio, furto, elettronica, ecc.

Art. 9 – La fatturazione delle attività espletate riferite all'appalto oggetto del presente contratto verrà effettuata con le modalità prescritte all'art. 11 del Capitolato Tecnico.

Le Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, ai fini della liquidazione del corrispettivo riferito all'appalto oggetto del presente contratto, potranno emettere singolarmente, nei confronti di Viva Servizi, le fatture riferite alle attività di competenza regolarmente effettuate.

Le fatture emesse dalle Società mandanti verranno liquidate direttamente alle mandanti stesse previa specifica liberatoria della Società mandataria, alla quale, in virtù di quanto prescritto nell'atto di costituzione del RTC datato 04/08 maggio 2023, spetta la rappresentanza esclusiva delle mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto ed in capo alla quale è posta la responsabilità complessiva dell'espletamento dell'appalto affidato.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008,

n. 29 del 08.10.2009, n. 27 del 23.09.2011 e n. 13 del 21.03.2018, Viva Servizi non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto Viva Servizi è autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73.

La liquidazione degli importi dovuti riferiti all'appalto oggetto del presente contratto verrà effettuata entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Società (DURC), subordinatamente alla presentazione della relativa fattura, che dovrà contenere tra l'altro l'indicazione del codice CIG e del conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti. Si precisa che le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

Le fatture dovranno obbligatoriamente avere un formato elettronico in XML, ed essere recapitate esclusivamente tramite il Servizio di Interscambio (SdI). Il "Codice Destinatario" da indicare nel tracciato elettronico xml è X46AXNR.

In conformità a quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i il pagamento delle somme dovute, sulla base di quanto indicato dai legali rappresentanti dei componenti il Raggruppamento, verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sui conti correnti bancari intestati

alle Società, di volta in volta indicati nelle fatture presentate, indicati negli allegati 2, 3 e 4 al presente contratto e sui quali sono delegati ad operare i sigg.ri ivi indicati.

Ogni modificazione in ordine ai conti correnti bancari indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a Viva Servizi SpA.

Art. 10 – Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e smi la Società dichiara espressamente di assumere inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Per l'esecuzione delle transazioni relative al presente contratto, il mancato utilizzo dei conti correnti bancari ed indicati negli allegati sopra citati costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto.

Qualora la Società venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte delle mandanti, delle consorziate indicate e di eventuali subappaltatori/subcontraenti dovrà darne immediata comunicazione a Viva Servizi ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Anche l'inadempimento da parte delle mandanti, delle consorziate indicate e di eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e smi dovrà costituire causa di risoluzione del contratto di subappalto.

Art. 11 – Relativamente alla revisione prezzi si procederà con le modalità specificamente indicate all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

Art. 12 – La Società prende atto che, ai sensi e per gli effetti degli articoli

previo consenso scritto dell'Agente.

Fermo restando quanto precede e senza alcun pregiudizio per il diritto dell'Agente di ricevere, in conformità a quanto previsto nell'Accordo di Cessione dei Crediti in Garanzia, i pagamenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto, Viva Servizi S.p.A., agendo in nome e per conto dei Cessionari, eserciterà ogni e ciascuno dei diritti, poteri e pretese relative ai crediti derivanti dal contratto, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali o arbitrari o di altra natura per la preservazione e il soddisfacimento dei crediti derivanti dal presente contratto, fino a quando il relativo mandato non sia revocato come disciplinato nell'Accordo di Cessione dei Crediti in Garanzia.

Art. 13 – Viva Servizi applicherà eventuali penali in conformità e con le modalità prescritte all'art. 12 del Capitolato Tecnico.

Art. 14 – Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti nel Capitolato Tecnico e quelli imposti per legge.

Art. 15 – La Società, così come dichiarato in sede di gara, potrà concedere in subappalto, nei limiti stabiliti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e dall'art. 16 del Capitolato Tecnico previa autorizzazione della Viva Servizi, i servizi indicati in sede di gara dalle Società Eurolab Srl di Fermo e Consorzio Var Group di Empoli (FI) – mandanti -: servizi professionali.

La Società dovrà trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti allo stesso con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nei casi espressamente prescritti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs.

50/2016 e smi, Viva Servizi provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori previo nulla osta da parte della Società.

Qualora l'appaltatore non rilasci il richiesto nulla osta, Viva Servizi si riserva la facoltà di valutare le motivazioni dell'eventuale diniego e procedere in ogni caso ai sensi della normativa sopra richiamata.

A riguardo del subappalto si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 113/2018 convertito con L. 132/2018.

Art. 16 – Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazioni da parte della Società, degli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 17 - Ai sensi di quanto prescritto all'art. 16 del Capitolato Tecnico il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi, della Legge 21 Febbraio 1991, n. 52, e con le modalità ivi indicate.

Art. 18 – A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori (art. 30 D.Lgs. 50/2016 e smi), Viva Servizi opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei servizi effettuati e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza delle Società componenti il Raggruppamento, salvo le maggiori responsabilità della stessa.

Qualora gli importi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito del Raggruppamento, ovvero qualora l'inadempienza della stessa venga accertata dopo l'ultimazione del servizio, Viva Servizi si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sugli importi dei servizi eseguiti, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.

Viva Servizi, in conformità a quanto stabilito all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, prima del pagamento delle fatture verificherà che la Società mandataria e le mandanti, comprese le consorziate, siano in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Viva Servizi periodicamente e comunque ogni qualvolta sia dovuto il pagamento, verificherà il documento unico di regolarità contributiva riguardante la Società stessa, le mandanti, le Consorziate esecutrici del servizio e i subappaltatori intervenuti nella esecuzione del servizio e della fornitura.

La Società si impegna ad osservare e a far osservare, per tutta la durata del contratto sia relativamente al personale in forza che ad eventuale personale successivamente assunto gli adempimenti relativi al personale dipendente con cittadinanza straniera.

Art. 19 - Si fa presente che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – “Marche Centro-Ancona” -, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 36/94 ed alla Legge Regione Marche 18/98, ha affidato in via esclusiva alla Multiservizi SpA, ora VIVA Servizi Spa, quale Gestore, il servizio idrico integrato in n. 43 Comuni della Regione Marche, sino alla data del 30.06.2033.

Qualora, a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di concessione di che trattasi, l'AATO n. 2, anche prima della scadenza sopra indicata, dovesse eventualmente individuare un diverso Gestore, quest'ultimo potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel presente contratto in sostituzione del precedente Gestore, senza che la Società possa eccepire alcunché o vantare

alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

Art. 20 – Ai sensi dell’art. 22 del Capitolato Tecnico, qualora sorgano contestazioni, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Viva Servizi e la Società, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

Art. 21 – Viva Servizi, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, informa la Società, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Le Parti danno atto che, relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la nota “Informativa è stata già stata trasmessa con lettera di aggiudicazione dell’appalto.

Art. 22 - Ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 e s.m.i., la Società assumerà il ruolo di “Responsabile del Trattamento” con riferimento ai dati trattati nell’ambito dell’attività oggetto del presente appalto di cui Viva Servizi SpA è Titolare; l’incarico di “Responsabile del Trattamento”, così come definito dall’art. 4 paragrafo 1, n. 8 del GDPR 2016/679, viene conferito con specifica nomina da parte di Viva Servizi.

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la Società, in qualità di “Responsabile del Trattamento”, dovrà fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento esternalizzato soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Per effetto di tale nomina a “Responsabile del Trattamento” la Società sarà autorizzata ad effettuare i trattamenti correlati all'espletamento del servizio di che trattasi che dovranno risultare dal Registro delle Attività di Trattamento, detenuto ai sensi dell'articolo 30 GDPR 2016/679.

La Società, in qualità di Responsabile del Trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, dovrà rispettare le istruzioni per il trattamento dei dati fornite nell'atto di nomina nonché quelle che verranno rese dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Ad avvenuto perfezionamento del contratto sarà trasmesso alla Società il relativo "Atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto.

Art. 23 – I rapporti intercorrenti con Viva Servizi SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla Viva Servizi SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 e della Legge 190/2012 (disponibili sul sito internet www.vivaservizi.it – amministrazione trasparente).

Art. 24 – Per quanto non disposto dal presente contratto, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico si applicano le disposizioni contenute nelle

leggi vigenti in materia di appalti pubblici, compreso il D.Lgs. 50/2016 e smi ed eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e smi se ed in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e smi per quanto non abrogato, la Legge 136/2010 e smi e il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., nonché le norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili nel sito Viva Servizi SpA all'indirizzo <http://vivaservizi.acquistitelematici.it/>.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art.15 del DPR 642/72 di cui all'autorizzazione n. 1359 del 24/01/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, li 27.06.2023

VIVA SERVIZI SpA dott. Moreno Clementi

TELECOM ITALIA SpA ing. Stefano Cinquini

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente sottoscritte ed accettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, subappalto, penali e contenzioso/controversie.

TELECOM ITALIA SpA ing. Stefano Cinquini